COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2710). 329

PRESIDENTE 329, 332
PICCOLI, *Relatore* 329, 330
BOZZI 332
NANNUZZI 330, 332
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 332

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatori PIASENTI ed altri: Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico (2684) 333

PRESIDENTE 333, 334, 335, 336
MISASI, *Relatore* 333, 335
BERRY 333, 334, 336
NANNUZZI 334, 335, 336
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 334, 335
BOZZI 333, 335
MARTINO EDOARDO 336

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il relatore, onorevole Piccoli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PICCOLI, *Relatore*. Il disegno di legge numero 2710, presentato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, innova profondamente nel settore dell'organizzazione dei servizi periferici dell'agricoltura e si propone anche – ambiziosamente, direi – di risolvere tutta una serie di problemi che sono stati posti nel corso degli anni dall'afflusso di elementi provenienti da altre situazioni e amministrazioni, al Ministero dell'agricoltura, riorganizzando *ex novo* i ruoli del personale direttivo di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Naturalmente non è compito della nostra Commissione un esame attento e approfondito della situazione dell'agricoltura italiana, cui in fondo si richiama il disegno di legge che stiamo esaminando. È però da ricordare che il disegno di legge, soprattutto con la istituzione di nuovi organi periferici del Ministero, cerca di venire incontro a quella che è una attesa generale dei contadini italiani.

Il disegno di legge interviene in alcuni settori fondamentali: anzitutto in quello del-

l'attività dell'assistenza tecnica e dimostrativa e della assistenza economica con l'istituzione dell'agronomo di zona, che completerà la rete a disposizione del Ministero dell'agricoltura in molte zone che finora sono malamente coperte o addirittura scoperte, essendo servite soltanto dagli ispettorati compartimentali o dagli ispettorati provinciali, senza un organismo *ad hoc* che si possa occupare sul luogo delle singole colture e situazioni.

Un altro settore in cui il disegno di legge interviene è quello dell'assistenza specializzata per alcune caratteristiche agrarie di certe zone, con l'istituzione di sezioni specializzate nell'ambito degli ispettorati agrari compartimentali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Un altro settore che voglio sottolineare per il suo aspetto sociale e umano e anche economico è quello dell'assistenza alle famiglie contadine. Esso viene affidato ad uno speciale ruolo di impiegate, con particolare riguardo alla donna rurale. alla sua elevazione, al suo aggiornamento e anche alla sua preparazione economica nell'attività che la donna svolge nell'azienda contadina.

NANNUZZI. Questa è una estensione.

PICCOLI, *Relatore*. Questo ruolo, almeno approssimativamente, c'è, ma lo si codifica, gli si dà un inquadramento definitivo e lo si pone nella carriera di concetto.

Altro punto è quello della repressione delle frodi nella preparazione e commercio delle sostanze di uso agrario. Anche a questo riguardo è prevista la riorganizzazione su nuove basi del servizio, che già esisteva, ma non aveva un personale specializzato. È un servizio che si rende necessario non solo per istituire un personale specializzato, ma anche per prepararlo per il futuro, attraverso appositi ruoli organici.

Non è necessario che mi soffermi sull'importanza dei singoli settori per i quali è prevista la riorganizzazione dei servizi o addirittura l'impianto di nuovi. Comunque si tratta di un disegno di legge che nel suo insieme indica uno sforzo notevole per provvedere ad alcune strutture che si sono rese necessarie nell'agricoltura italiana.

Vorrei subito mettere in rilievo che l'agronomo di zona avrà compiti di divulgazione, di informazione sulle colture e sull'allevamento zootecnico. Egli mirerà in modo particolare, dice il disegno di legge, al potenziamento dell'impresa contadina, alla promozione, alla difesa e allo sviluppo della cooperazione agricola, sia per la parte che riflette la meccanizzazione, sia per quella che si riferisce alla più razionale trasformazione industriale dei prodotti agricoli, sia alla migliore efficienza del collocamento collettivo del prodotto.

Le sezioni specializzate rispondono alla crescente istanza degli ispettorati compartimentali e provinciali, in quanto le particolari situazioni locali e certe situazioni di emergenza per l'insorgere di particolari malattie, abbisognano sia pure saltuariamente, dell'organizzazione di speciali organi che provvedano con criteri determinati sul luogo ad affrontare le dette situazioni di emergenza.

Le assistenti di economia domestica rurale vengono ad assumere anche particolare importanza per l'elevamento del tono e del tenore di vita della famiglia col collegamento costante della famiglia contadina, naturalmente portata all'isolamento, alla più vasta comunità, e si cerca di rompere in questo modo l'isolamento della famiglia contadina e di impedire l'inurbazione, creando l'elevazione della vita della famiglia stessa.

Questo disegno di legge, assai complesso, consta di 39 articoli i quali mirano principalmente a dare delle indicazioni generali.

In sostanza il disegno di legge prevede:

1°) l'istituzione degli uffici agricoli di zona per i quali è prevista la direzione di un funzionario del ruolo tecnico, che è l'agronomo di zona, che agisce alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Il disegno di legge fissa anche l'estensione delle zone affidate all'agronomo di zona, con una indicazione massima e una minima, compresa tra i 10 mila ed i 60 mila ettari di terreno coltivato, avente caratteristiche economico-agrarie omogenee;

2°) la determinazione dei compiti degli uffici agricoli di zona, che vengono enucleati da ciò che abbiamo detto precedentemente; consentendo però – e lo rilevo subito – un potere di delega del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di parte della propria competenza all'agronomo di zona;

3°) il disegno di legge prevede poi l'istituzione delle sezioni specializzate presso gli ispettorati agrari compartimentali e presso gli Ispettorati provinciali;

4°) il disegno di legge prevede anche di normalizzare una situazione che finora ha avuto caratteri di provvisorietà, relativa al compito di coordinamento dell'attività degli Ispettorati provinciali da parte degli Ispettorati agrari compartimentali, con la istituzione presso gli uni e gli altri di uffici amministrativi in relazione alla competenza attribuita a detti uffici di emanare atti formali di conces-

sione e di liquidazione di contributi di finanziamento, con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

5°) un ridimensionamento del ruolo organico del personale amministrativo: con esso vengono inquadrati nelle prime qualifiche un gruppo di impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, un gruppo di soprannumerari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, un gruppo di personale dei servizi dell'alimentazione;

6°) la sostituzione dell'esistente ruolo tecnico superiore dell'agricoltura con un nuovo ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, ottenuto con l'aggiunta alla dotazione dell'attuale ruolo, del personale del ruolo degli enotecnici e del ruolo degli Istituti per l'incremento ippico ottenuto anche – questo nuovo ruolo – con il consolidamento dei posti ad esaurimento per il personale del soppresso Ministero dell'africa italiana, col personale del ruolo speciale transitorio, e col ruolo ad esaurimento degli ex dirigenti dell'U.N.S.E.A.;

7°) il disegno di legge prevede poi l'istituzione di un apposito ruolo organico di analisti per il servizio di repressione delle frodi nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari;

8°) la sostituzione dell'attuale ruolo tecnico dell'agricoltura con un nuovo ruolo tecnico dell'agricoltura in cui confluisce il personale per i servizi della sperimentazione agraria e talassografica (finora avente un particolare ruolo) ed il personale ex Ministero dell'Africa italiana ed ex ruolo speciale transitorio;

9°) l'istituzione di un nuovo ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, formato dal personale del vecchio ruolo con l'aggiunta del ruolo speciale transitorio e quello dei posti del ruolo aggiunto ad esaurimento derivanti dalla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

10°) la delimitazione della sfera delle attribuzioni del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (carriera direttiva), con le attribuzioni del ruolo tecnico dell'agricoltura (carriera di concetto);

11°) il disegno di legge istituisce inoltre il corpo delle assistenti di economia domestica rurale e ne definisce i compiti;

12°) consolida in un nuovo ruolo il personale della carriera esecutiva; anche qui con l'aggiunta dei posti del personale del Ministero dell'Africa italiana;

13°) consolida, col nuovo ruolo del personale della carriera ausiliaria, la posizione del personale addetto agli automezzi e alla anticamera; anche qui con l'inserimento del vecchio ruolo, del personale ex Africa italiana e del personale dei servizi dell'alimentazione;

14°) colloca in appositi ruoli ad esaurimento, il personale che ha svolto servizi per la repressione delle frodi nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e sistema i famosi 115 ex dirigenti della soppressa U.N.S.E.A.;

15°) attribuisce la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli impiegati addetti al servizio per la repressione delle frodi;

16°) istituisce una pianta organica di operai permanenti per i servizi di scuderia negli istituti di incremento ippico;

17°) dispone il rimborso delle spese per l'automezzo ai funzionari dell'ufficio agricolo di zona;

18°) impone anche (e questo è un punto delicatissimo sul quale penso che la Commissione avrà molto da discutere) l'obbligo del servizio presso uffici agricoli di zona per il personale tecnico; e stabilisce anche il principio nuovo del requisito, per l'ottenimento della promozione alla qualifica di direttore di sezione e di primo segretario contabile, della prestazione di servizio almeno per un triennio presso gli Ispettorati provinciali e gli ispettorati agrari compartimentali; nonché il requisito, per l'ottenimento della promozione ai posti di direttore di divisione e di direttore di sezione, riservata agli ispettori agrari compartimentali ed agli ispettori provinciali, di aver prestato servizio presso i suddetti organi periferici per un tempo di durata pari all'anzianità di qualifica prescritta per l'ammissione agli esami ed agli scrutini;

19°) prevede la fusione nei rispettivi ruoli organici dei ruoli e posti aggiunti istituiti in applicazione del decreto 30 novembre 1954, n. 1431;

20°) dispone l'inquadramento del personale nei ruoli organici, sostitutivi degli attuali ruoli, sistema il personale dei ruoli aggiunti, prevede una soluzione definitiva per gli ex dirigenti U.N.S.E.A., prevede beneficî di carriera e per il trattamento di quiescenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi. Ho solamente accennato fino a questo punto, ai principî informatori di questo disegno di legge. Vorrei ora porre in rilievo che oltre alla creazione di nuove strutture periferiche di cui il progetto si occupa (ufficio dell'agronomo di zona, l'ufficio di assistente rurale di zona, il servizio per la repressione delle frodi) esso presenta alcuni aspetti interessanti sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione.

Si tratta anzitutto di uno sforzo per la semplificazione degli organici, che mira a riportare alla normalità dei ruoli tutto ciò che è nato per contingenze particolari, per differenze di strutture nel passaggio dal regime precedente a quello democratico, per le contingenze della guerra. Tutto ciò determina tutta una serie di importanti trasferimenti di personale dalle precedenti attività e responsabilità a nuove attività e responsabilità. Si pensi soltanto al fatto che le funzioni di agronomo di zona spettano – e mi pare giusto – al personale direttivo; e così pure le funzioni inerenti alla costituzione delle nuove divisioni e sezioni amministrative presso gli Ispettorati compartimentali e provinciali; settori di lavoro finora occupati semplicemente dal personale di concetto: esperti, periti agrari, ragionieri, segretari. Si pensi all'obbligo del servizio periferico per il personale dei ruoli amministrativo tecnico e dei servizi contabili, come *conditio sine qua non* per la promozione. Si tratta di una innovazione al testo unico degli impiegati civili dello Stato che solleva naturalmente tutta una serie di problemi ed investe una infinità di situazioni che non è il caso di affrontare in questo momento.

Mi fermerei pertanto a questo punto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, nella mia relazione introduttiva a questo disegno di legge che è senz'altro molto apprezzabile ma solleva moltissimi problemi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per l'esauriente relazione e comunico alla Commissione che questo disegno di legge è stato a noi assegnato in sede legislativa con il parere della IV, V e XI Commissione.

La V Commissione permanente ha espresso parere favorevole avendo avuto assicurazione dall'onorevole rappresentante del Governo che i nuovi e maggiori stanziamenti predisposti per il Piano verde attualmente all'esame del Parlamento, potranno risarcire ampiamente le decurtazioni che il disegno di legge in discussione provvisoriamente dispone sui fondi destinati alla bonifica, alla olivicoltura e alle sementi selezionate.

NANNUZZI. Tutto questo è strano, perché il Piano verde deve servire ad incrementare l'agricoltura. Da un lato si stanziano fondi e dell'altro si provvede subito a decurtarli.

PRESIDENTE. Questo è il parere trasmessoci.

Devo rilevare, invece, che la IV e la XI Commissione non hanno ancora espresso il loro parere. Penso che quello della XI Commissione in modo particolare, sia di notevole rilievo per noi in quanto, avendo essa la massima competenza in materia di agricoltura, avrà verosimilmente qualche cosa da dire.

Ora, se i colleghi sono d'accordo, proporrei che si aprisse la discussione generale, ma che non la si concludesse oggi, in attesa del parere della Commissione agricoltura che io solleciterò.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI. Propongo, come è del resto avvenuto in casi analoghi, che si proceda alla nomina di un Comitato ristretto cui demandare l'esame del disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi associo alla proposta avanzata dall'onorevole Bozzi proponendo altresì di tener conto, in quella sede, delle proposte di legge analoghe attualmente all'esame del Senato, allo scopo di vedere se in tutte le proposte siano contemplate tutte le richieste e siano colmate tutte le lacune.

NANNUZZI. Concordo con la proposta avanzata dal collega Bozzi e mi associo a quella testé avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo, perché sono convinto della necessità di raccogliere tutte le proposte formulate in materia e presentate sia alla Camera sia al Senato, tra cui quella del senatore Lepore, che ci è stata segnalata come più avanzata rispetto a quella governativa.

Aggiungo però, se è possibile, la necessità di sollecitare, prima che il Comitato ristretto si riunisca, i pareri delle altre Commissioni, in primo luogo quello della Commissione agricoltura. È vero che noi dobbiamo particolarmente interessarci di questioni riferentisi al personale, ma è altrettanto vero che si tratterà anche di introdurre delle modifiche alle strutture del Ministero stesso, per cui è evidente che anche su questo secondo punto dovremo esprimere il nostro parere.

PRESIDENTE. Aderisco senz'altro alla proposta di nominare un Comitato ristretto. Penserei che sarebbe opportuno si trattasse dello stesso Comitato che ha già investito le proposte n. 607 ed altre, relative al personale ex U.N.S.E.A.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Piasenti ed altri: Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico », di iniziativa dei senatori Piasenti ed altri.

Come si ricorderà, questo provvedimento, approvato dal Senato, era stato deferito alla nostra Commissione in sede referente, ma in quella sede, su richiesta dello stesso onorevole relatore, chiedemmo il passaggio in sede legislativa. La nostra richiesta è stata accolta e perciò oggi è all'ordine del giorno dei nostri lavori.

Prego l'onorevole Misasi, relatore, di rifare, data la sede, una brevissima relazione sull'argomento anche per dirci se ritiene che possano essere o meno superate quelle ragioni di perplessità, non tanto sulla sostanza quanto sulla forma del provvedimento, che erano state prospettate in sede referente.

MISASI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Con questo provvedimento si intende esplicitamente estendere alla categoria dei deportati ed internati dal nemico i beneficî che la nuova legislazione già prevede in favore degli invalidi di guerra.

Nella precedente discussione sono state sollevate delle perplessità, dal punto di vista formale, circa il contenuto dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375. Il motivo che giustifica un allargamento esplicito dei beneficî di quella legge anche alla categoria dei deportati e degli internati risiede nel fatto che in concreto si sono verificati dei casi per i quali non si è avuta l'applicazione dell'articolo 2 della citata legge 3 giugno 1950, n. 375.

Ora qui nasce il problema, se cioè sia il caso di mantenere il testo così come ci è pervenuto dal Senato, nonostante il suo carattere leggermente pleonastico dal punto di vista formale, o se non sia opportuno, invece, proporre una modifica all'articolo 2 della citata legge aggiungendo esplicitamente la frase: « anche ai cittadini deportati e internati dal nemico ».

Non so tuttavia se, per far sì che il provvedimento diventi subito operante, non sia il caso di approvare il testo senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, in sostanza, fa la seguente proposta alternativa: o approvare il provvedimento tale quale è, oppure modificarlo per aderire ad esigenze di più sodisfacente tecnica legislativa.

BERRY. Se mi è consentito, vorrei rinnovare la mia proposta proprio per motivi di tecnica legislativa. Sono convinto che di questo provvedimento si sarebbe potuto fare a meno in quanto la dizione delle leggi vigenti mi sembra molto chiara; ad ogni modo, se una ulteriore chiarificazione dovesse ritenersi opportuna, penso che si debba procedere alla modifica dell'articolo 2 nel senso richiesto, ossia, inserendo la precisazione che la portata del provvedimento concerne anche coloro che hanno avuto una menomazione della capacità lavorativa in conseguenza della loro deportazione.

PRESIDENTE. Vorrebbe essere tanto cortese da farmi pervenire un emendamento chiaramente formulato?

BERRY. Certamente, signor Presidente. Il relatore ha messo in evidenza l'opportunità di approvare al più presto la proposta di legge al nostro esame; io penso però che se ci mettessimo d'accordo sulla nuova formulazione che ad essa vogliamo dare, aspetteremmo tutt'al più una settimana, il tempo necessario perché il messaggio vada all'altra Camera e sia approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Berry propone dunque di sostituire il testo del Senato con il seguente articolo unico:

« L'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è sostituito dal seguente:

« A tutti coloro anche non militari che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nella loro capacità lavorativa in seguito a lesioni o infermità incontrate per fatto di guerra o in conseguenza della deportazione ad opera del nemico, sono estese le disposizioni contenute nella presente legge ».

BOZZI. Nel testo del Senato si parla di stato di belligeranza; io non so se esso coincide esattamente con quello di guerra.

PRESIDENTE. Il testo proposto dall'onorevole Berry dice: « In conseguenza della deportazione ad opera del nemico » a differenza di quello del Senato che recita: « Già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza ». Mi sembra che la proposta Berry sia più estensiva di quella del Senato.

NANNUZZI. Non ho obiezioni da fare circa l'articolo 2, ma non comprendo perché si debba abolire l'articolo 1.

PRESIDENTE. Praticamente l'articolo unico è sostitutivo dell'articolo 1.

NANNUZZI. L'articolo 1 del Senato dice: « Le disposizioni recanti beneficî in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza. ».

Come vengono regolati i beneficî per questi cittadini dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1950 ?

BERRY. L'articolo 2 della legge 3 giugno 1950 recita: « A tutti coloro – anche non militari – che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge ».

PRESIDENTE. Quali sono queste disposizioni ?

BERRY. (ART. 1): « Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni od a infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra ». (ART. 9): « Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti di gruppo *A* e *B* o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito la idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1, per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni 20 posti di organico o frazione, anche se di due soltanto ».

Non vi sono altre leggi che concedano vantaggi a questa categoria di persone.

PRESIDENTE. Non mi sembra che il problema del trattamento economico contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge del Senato sia compreso nel testo da lei letto, onorevole Berry.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Va considerata la legge del 4 agosto 1945, n. 467 attualmente in vigore. È sorta infatti una questione dinanzi alla Corte dei conti circa l'interpretazione della legge del 1950 per cui la Corte ha ritenuto che, parlando di ex combattenti, espressamente si volessero escludere i deportati dei quali si interessava la legge del 1945. L'origine di questa proposta di legge nasce appunto dalla decisione della Corte dei conti che ha ritenuto necessario chiarire la posizione di questa gente stabilendo che nella dizione generale andava richiamata la legge del 1945. Cosa dice questa legge ?

PRESIDENTE. Leggo la relazione premessa alla proposta di legge: « La legge del 4 agosto 1945, all'articolo 4 stabilisce:

« Le vigenti disposizioni recanti beneficî in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico ».

Ed infatti tale norma fu sempre applicata dalle pubbliche Amministrazioni, né alcuna differenza di trattamento venne fatta fra ex combattenti nei settori operativi, ed ex internati o deportati, si trattasse — o meno — di invalidi o mutilati.

Senonché le leggi delegate, per tutto quanto riguarda beneficî ai combattenti, si sono ripetutamente richiamate alle norme contenute in una legge successiva: la legge n. 375 del 3 giugno 1950, e ciò ha determinato in talune Amministrazioni gravi dubbi. La citata legge, infatti, all'articolo 1, dà la seguente definizione della figura dell'invalido di guerra:

« ... sono considerati invalidi di guerra coloro che, durante l'effettivo servizio militare, siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate od aggravate *per servizio di guerra*, o, comunque, *per fatto di guerra* ». E la circostanza precisa del « fatto di guerra » è ripetuta al successivo articolo 2, che tratta dei mutilati « non militari ».

È evidente il senso restrittivo delle dizioni sottolineate; esse escludono le ferite, le

lesioni e le menomazioni riportate durante l'internamento e la deportazione conseguenti allo stato di belligeranza; il che è tanto più grave se si pensi all'entità delle conseguenze della deportazione e dell'internamento nei campi nazisti, ove il trattamento era una violazione sistematica delle norme stabilite in proposito dalla Convenzione internazionale di Ginevra, per non parlare delle norme elementari di umanità.

Ma vi è di più: se gli articoli citati della legge n. 375 hanno finito col fare testo nelle leggi delegate per quanto riguarda i mutilati, lo spirito — (od il presunto spirito) — di quella legge ha fatto sorgere negli organi ministeriali competenti un dubbio circa la esatta portata e interpretazione delle norme relative alle categorie degli ex combattenti in generale. Ciò anche in seguito ad una grave delibera della Corte dei conti (Sezione controllo) n. 66 del 23 marzo 1956, la quale ritiene che, oltre agli ex combattenti nel senso letterale della parola, altre categorie non espressamente menzionate nelle leggi delegate non possano usufruire dei beneficî là previsti.

Le conseguenze di tali incertezze appaiono tanto più gravi, se si consideri che esse non colpiscono soltanto i dipendenti delle Amministrazioni statali, ma altresì i dipendenti degli Enti locali e parastatali il cui trattamento, sotto questo riguardo, è stato parificato ai primi, con la legge n. 565 del 1° luglio 1955.

È apparso perciò necessario ai proponenti della presente proposta di legge riaffermare la attualità operante del disposto dell'articolo 4 del citato decreto luogotenenziale del 1945, chiarendone in modo definitivo ed inequivocabile la portata, con il provvedimento che si sottopone al benevolo giudizio del Senato ».

BOZZI. Io sono del parere che venga approvato il testo del Senato. Però debbo prospettare una questione sostanziale. Ho l'impressione, considerando i due articoli della proposta di legge, che si voglia attribuire alla legge una interpretazione autentica a tutti gli effetti, perché si dice: « Le disposizioni recanti beneficî a favore dei combattenti per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, s'intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza ». Questo carattere interpretativo è naturalmente compreso nella legge, ma è detto male.

PRESIDENTE. La relazione alla proposta di legge è appunto in questo senso.

BOZZI. Quindi sono confermato nel mio dubbio. Il riconoscimento di invalido di guerra giova a tutti gli effetti, anche a quelli economici? Uno di questi cittadini che sia stato internato o deportato dal nemico, può dire che il suo diritto sorgeva allora e pertanto ne derivano tutte le conseguenze in suo favore.

PRESIDENTE. I dubbi sorgono da una non chiara interpretazione della legge 3 giugno 1950, n. 375. Modificando questa legge, tutto dovrebbe essere risolto. Sembra invece che la legge del 1945 non abbia bisogno di nessuna interpretazione. Sorge il dubbio soltanto se la legge del 1950 abbia modificato restrittivamente rispetto alla legge del 1945.

NANNUZZI. Quindi bisognerebbe che apparisse chiaro che nei riguardi della legge del 1945 l'interpretazione non è dubbia e che la necessità di chiarimento deriva soltanto dalla legge del 1950.

MISASI, *Relatore*. Se approviamo la proposta di legge nel testo che ci viene dal Senato, tutto è risolto, perché tutte le possibili incertezze che riguardano la legge delegata vengono risolte.

La questione della retroattività non esiste, perché essa può aver valore soltanto dal punto di vista del trattamento economico che non è stato mai messo in discussione, perché la legge del 1945 lo prevede. In che cosa altro può giuocare la retroattività? Nelle assunzioni? Su questo non mi pare che sorga dubbio. Quindi la legge può essere perfetta.

PRESIDENTE. Quindi siamo di fronte a due impostazioni contrastanti: una dell'onorevole Berry e una dell'onorevole Bozzi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Facendo una nuova legge senza un richiamo espresso a quella del 1950, si vengono ad attribuire dei beneficî ai deportati ed internati che possono essere addirittura superiori a quelli dei combattenti e invalidi. Perché la legge del 1950 ha concesso delle promozioni e delle facilitazioni ai combattenti solo per alcuni anni e per alcune carriere. Oggi invece si farebbe una generale estensione, per il presente e per il passato, compresa la carriera di concetto, mentre alcune disposizioni sono già esaurite. Il che creerebbe una sperequazione, perché ai deportati si darebbe qualche cosa di più dei combattenti. Quindi mi pare che la disposizione proposta dall'onorevole Berry sia limitativa, perché richiama la legge del 1950 e dice che solo quelle norme sono applicabili.

MARTINO EDOARDO. Credo che sia il caso di rinviare la discussione e nominare un apposito Comitato ristretto per approfondire questi aspetti che non sono noti a nessuno di noi. Tanto è vero che si rimbalzano le proposte da un collega all'altro senza arrivare a nessuna conclusione.

PRESIDENTE. Evidentemente la proposta dell'onorevole Martino ha carattere di precedenza rispetto alle altre. Io non avrei difficoltà a disporre un rinvio; però in luogo di nominare un comitatino, pregherei coloro che hanno sostenuto opposte tesi di concertarsi al più presto, in modo che nella prossima seduta il relatore ci possa portare un testo da approvare senza lunga discussione.

BERRY. A proposito della proposta del collega Martino, rilevo che la sua bontà sta nel fatto che la formulazione della proposta di legge Piasenti è diversa da quella che dovrebbe scaturire dalla relazione che la precede.

Sulla base della relazione che giustifica la proposta di legge ritengo che il mio emendamento dovrebbe essere veramente la conclusione logica di quelle premesse.

Viceversa troviamo un articolo 1 che estende genericamente dei provvedimenti che sono frazionati in decine e decine di altri provvedimenti. Come facciamo a convalidare tale estensione senza renderci conto della sua effettiva portata? Sono pertanto d'accordo con la proposta di rinvio della discussione.

NANNUZZI. Effettivamente i beneficî di carriera sono contemplati in moltissimi provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. La formula dell'articolo 1 indubbiamente rispecchia un desiderio abbastanza giustificato; e la formula generica consente di abbracciare tutti i settori ai quali si può estendere la qualifica di combattente, per evitare diversità di trattamento. La formula generica equivale ad una estensione in linea generale, senza alcuna discriminazione a 8 decimi o 9 decimi.

Ad ogni modo la proposta dell'onorevole deputato Martino mi sembra, tutto sommato, notevolmente fondata. Ritengo pertanto che possa rimanere stabilito che la discussione viene rinviata di una settimana per dar modo al comitato ristretto di riunirsi coll'intervento del Relatore; in modo da pervenire per la prossima seduta alla redazione di un testo definitivo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI